



**Piano intercomunale di protezione civile
per l'ambito territoriale
dell'UNIONE della
ROMAGNA FAENTINA**

RELAZIONE

Relazione

Con la presente relazione vengono illustrati gli elementi più significativi del piano.

L'esigenza di procedere ad una approvazione – come Unione – di un Piano intercomunale di Protezione civile, che va ad aggiornare e portare a riunione i Piani dei singoli comuni approvati in passato, nasce da due condizioni relativamente recenti:

- l'approvazione di nuove normative in materia di protezione civile (il Decreto Legislativo n. 1 /2018 , le Delibere di Giunta Regionale DGR 962 e 1439 del 2018)
- il conferimento in Unione delle funzioni Protezione civile e Lavori Pubblici.

La normativa nazionale (D.Lgs. 1/2018) non ha stravolto l'impostazione precedente (Legge 225 /1992), ha unicamente raccolto e chiarito alcuni aspetti; in Italia la “protezione civile” non è un “corpo” come possono essere ad esempio la Guardia di Finanza o i Carabinieri; in Italia si parla di “sistema di protezione civile” e si intende con questo quel coordinamento di tutte le forze in campo che affrontano le emergenze o le calamità.

La responsabilità di questo coordinamento è in capo alle “Autorità di protezione civile” che sono il Presidente del Consiglio dei Ministri ed i Prefetti, i Presidenti delle Regioni ed i sindaci.

Queste autorità si avvalgono delle “strutture” che sono chiamati a sovrintendere.

Uno dei contenuti dei Piani (ai vari livelli) è proprio come sono organizzate queste strutture e quali sono i loro compiti.

Il contenuto del Piano che è stato approvato segue lo schema che la Regione ha impostato (rif. DGR 1439 /2018) e quindi è suddiviso nei seguenti paragrafi.

INQUADRAMENTO GENERALE E SCENARI DI EVENTO

ORGANIZZAZIONE DELLA STRUTTURA COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE

MODELLO DI INTERVENTO

INFORMAZIONE ALLA POPOLAZIONE.

Visto il conferimento anche delle funzioni di protezione civile in Unione si è proceduto alla redazione di un unico piano, che è una delle possibilità ammesse dalla normativa.

Snodo fondamentale è il comma 4 dell'art. 12 del D. Lgs.1/2018, che riportiamo integralmente:

4. Il comune approva con deliberazione consiliare il piano di protezione civile **comunale o di ambito**, redatto secondo criteri e modalità da definire con direttive adottate ai sensi dell'articolo 15 e con gli indirizzi regionali di cui all'articolo 11, comma 1, lettera b); la deliberazione disciplina, altresì, meccanismi e procedure per la revisione periodica e l'aggiornamento del piano, eventualmente rinviandoli ad atti del Sindaco, della Giunta o della competente struttura amministrativa, nonché le modalità di diffusione ai cittadini.

Altra indicazione della normativa è l'art. 1, comma 112, della Legge 7 aprile 2014 n. 56, il quale prevede che “qualora i comuni appartenenti all'unione conferiscano all'unione la funzione della protezione civile, all'unione spettano l'approvazione e l'aggiornamento dei piani di emergenza”;

Il piano è quindi unico per l'intero ambito territoriale di Unione, ma è stato preceduto (come suggerito dalla direttive regionali - DGR 1439/2018) dalla individuazione - dalle giunte di ciascun comune - di due aspetti:

- le funzioni dei COC e dei COM (che sono le modalità con cui vengono organizzate le strutture di coordinamento)
- le aree di emergenza che sono i diversi punti del territorio a servizio della popolazione.

Altro aspetto regolato dal comma 4 sopra citato è la competenza per la revisione periodica e l'aggiornamento del piano, che può essere "disciplinato" dalla deliberazione di approvazione: il documento è stato suddiviso in un elaborato principale e diverse tabelle o elaborati collegati: ogni elaborato ha caratteristiche diverse; di conseguenza nella tabella 1_1_B (allegata alla delibera consiliare) questi sono citati ed è indicata la competenza ad approvare l'aggiornamento, compresa una indicazione di periodicità; ad esempio l'aggiornamento dell'elenco delle aree viene assegnato alle giunte comunali, mentre l'aggiornamento dei recapiti dei responsabili (da fare annualmente) è assegnato alla struttura amministrativa (al dirigente LLPP); una revisione generale del piano è assegnata ad una nuova deliberazione del consiglio URF.

In tabella si è ritenuto opportuno indicare anche se gli elaborati sono da considerare pubblici o riservati.

Il piano è destinato alla più ampia consultazione (fatti salvi appunto alcuni elaborati "riservati"); questo anche perchè la normativa ha sottolineato la necessità che il piano sia frutto della partecipazione sia dei cittadini sia delle associazioni.

Visto che per il piano è previsto un percorso partecipativo si è scelto di procedere con una approvazione con le informazioni a disposizione in tempi brevi, senza predisporre lunghe ricerche ed elaborazioni; il piano ha quindi una forma al momento snella; ulteriori dati ed informazioni lo arricchiranno (con il contributo di cittadini ed associazioni) nei prossimi aggiornamenti.

Altro aspetto significativo del piano è sempre legato al rapporto con i cittadini: la delibera di Giunta regionale DGR 962/2018 ha definito il sistema di avviso / di allerta; il piano definisce quindi quali modalità vengono scelte dai comuni (o meglio dall'Unione) per informare la popolazione.